



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio IV – Ambito Territoriale per le Province di Chieti – Pescara
Sede di Chieti

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n.296, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma dell'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, che non prevedeva nuove inclusioni;

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l'aggiornamento/la permanenza/la conferma dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;

VISTO il proprio decreto prot.n. 5429 del 2/08/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 e tutti i precedenti provvedimenti di pubblicazione GAE;

VISTI i provvedimenti di questo Ufficio prot.n.3615 del 26.08.2016 , prot.n.4905 del 25.10.2016 e prot.n.3615/5 del 26/08/2015 con cui, in esecuzione dei decreti cautelari del TAR Lazio n.4605/2016, n.6032/2016 e n.4609/2016 resi in ordine rispettivamente ai ricorsi R.G.n.10462/2015, R.G.n.10617/2016 e R.G.n.10461/2015 è stato disposto l'inserimento *con riserva* nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Chieti, Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia delle ricorrenti ABBATE Stefania, ARUFFO Silvia Carla, BARISANO Eugenia, CARAMANICO Milena, CAROZZA Luisiana, CAPPELLI Antonella e ONESI Raffaella;

TENUTO CONTO che l'inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento delle ricorrenti succitate è stato disposto con formale riserva di procedere all'immediato depennamento dei candidati dalle graduatorie di pertinenza, nel caso in cui la trattazione di merito risultasse favorevole per l'Amministrazione;

VISTA la Sentenza n.7719/2020 pubblicata il 06/07/2020 con cui il TAR Lazio - sezione Terza Bis - definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.10462/2015, in parte lo dichiara improcedibile ed in parte lo rigetta, con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la Sentenza n.7723/2020 pubblicata il 06/07/2020 con cui il TAR Lazio - sezione Terza Bis - definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.10461/2015, lo rigetta con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la Sentenza n.10969/2019 pubblicata il 13/09/2019 con cui il TAR Lazio - sezione Terza Bis - definitivamente pronunciando sul ricorso R.G.n.10617/2016, lo rigetta con compensazione delle spese di giudizio;

VISTA la nota prot.n.38905 del 28/08/2019 con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -, con riferimento al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'A.S. 2001/02 finalizzato all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, stabilisce che i destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli per il triennio 2017/2020;

VISTO il D.L. 29 ottobre 2019, n.126 e la legge di conversione 20 dicembre 2019, n.159, recante: «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.» , che all'art.1 *quinquies* , comma 1, punto a), dispone : *“Al fine di contemperare la tutela dei diritti dei docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto e le esigenze di continuità didattica, le decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all'inserimento nelle predette graduatorie, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, sono eseguite entro quindici giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del comma 1-bis ;*

ATTESA la necessità di dare esecuzione a quanto disposto con la sentenza TAR LAZIO n.7719/2020, con la sentenza TAR LAZIO n.10969/2019 e con la sentenza TAR LAZIO n.7723/2020;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

DECRETA

Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, sono annullati i provvedimenti prot.n.3615 del 26/08/2016, prot.n.4905 del 25.10.2016 e prot.n.3615/5 del 26/08/2016 nella parte in cui è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di CHIETI – Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia delle candidate i cui nominativi sono di seguito riportati:

1. ABBATE Stefania immissione in ruolo nella scuola primaria dal 01/09/2019 da GAE prov. CH;
2. ARUFFO Silvia Carla immissione in ruolo scuola infanzia dal 01/09/2016 (concorso D.D.G. 82/2012 Regione Lazio);
3. BARISANO Eugenia immissione in ruolo nella scuola infanzia dal 01/09/2018 da GAE prov. CH;
4. CAPPELLI Antonella immissione in ruolo nella scuola primaria dal 01/09/2019 (concorso D.D.G.n.105 del 2016 regione Abruzzo);
5. ONESI RAFFAELA immissione in ruolo scuola infanzia dal 01/09/2015 (concorso D.D.G.n.105 del 2016 regione Abruzzo);
6. CARAMANICO Milena docente supplente inserita (con riserva T) in GAE prov. CH con incarico fino al 30 giugno 2020;
7. CARROZZA Luisiana docente inserita (con riserva T) in GAE prov. CH, con supplenza annuale fino al 31 agosto 2020;

Art.2) Per effetto di quanto disposto al precedente art.1) sono depennate, con efficacia retroattiva *ex tunc*, dalle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di CHIETI - Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria - posto comune e sostegno - nonché dalle relative Graduatorie d'Istituto di prima fascia, le sopraindicate ricorrenti i cui nominativi sono riportati in elenco;

Art.3) Per effetto di quanto disposto nei precedenti artt.1) e 2) sono parzialmente annullati i provvedimenti con cui sono state effettuate le individuazioni degli aventi diritto alla nomina in ruolo

dei docenti di scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui si dispone l'individuazione delle ricorrenti Abbate Stefania e Barisano Eugenia.

Per effetto dell'annullamento dell'individuazione, i Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate provvederanno, nell'esercizio dei poteri di autotutela, alla risoluzione con decorrenza immediata, del contratto di lavoro a tempo indeterminato per le docenti Abbate Stefania e Barisano Eugenia, attualmente destinatarie di contratto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato con apposizione della clausola risolutiva ed aventi come causale "immissione in ruolo: concorso per soli titoli".

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate provvederanno, altresì, ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI.

Art.4) Per le ragioni indicate in premessa, si dispone che il presente provvedimento di depennamento non produca alcun effetto sui contratti di lavoro delle ricorrenti ARUFFO Silvia Carla, CAPPELLI Antonella e ONESI Raffaella, in quanto immesse in ruolo a pieno titolo per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia in qualità di vincitrici dei concorsi indetti con D.D.G.n.105 del 23.02.2016 e precedente D.D.G.n.82 del 2012;

Art.5) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche presso le quali le docenti CARROZZA Luisiana e CARAMANICO Milena prestano servizio con contratto a tempo determinato, stipulato con apposizione della clausola risolutiva, provvederanno, con atto a propria firma, alla risoluzione, con decorrenza immediata, del relativo contratto a tempo determinato se lo stesso non è già arrivato a scadenza.

Provvederanno, altresì, ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI.

Art.6) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche nelle cui graduatorie di istituto risultano eventualmente inseriti le docenti incluse nell'elenco del presente provvedimento, apporteranno le dovute rettifiche alle proprie graduatorie di istituto, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia;

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.

**Il Dirigente
Maristella Fortunato**

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*